

Regione del Veneto

giunta regionale

S.E.S.A.

RESTIGLIAN
GENNARO

Data. 21 OTT. 2003

Protocollo N°
(da citare nella risposta)

3756/40.02/A

Allegati N°

Oggetto

Quesito sulla detraibilità dell'IVA per i soggetti agricoli in regime forfettario
Vostra nota prot.03/253 dell'8/10/2003

Spett.le
Gal Patavino
Società Consortile a r.l.
Via Tormene, 3 - Loc. Valle San Giorgio

35030 Baone (PD)

e, p.c. Ai Gruppi di Azione Locale (GAL)

e ai Responsabili Amministrativi Finanziari
(RAF) dei Gruppi di Azione Locale

Loro Sedi (Via Fax)

Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura (AVEPA)
fax 049-8778750

Azienda Regionale Veneto Agricoltura
fax 049-8293718

In riferimento al quesito in oggetto, si osserva quanto segue:

In base all'art.34 del D.P.R. 26/10/1972 n.633, che disciplina il regime speciale per i produttori agricoli, la detrazione dell'imposta relativa alle cessioni di prodotti agricoli risulta forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni, delle percentuali di compensazione stabilite con decreto ministeriale.

L'art.25 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, che uniforma il sistema degli Stati membri in materia di imposta sul valore aggiunto, specifica il carattere agevolativo delle percentuali di compensazione, individuate per gruppi di prodotti. L'applicazione di

Segreteria Generale della Programmazione

Direzione Programmi Comunitari

Palazzo ex-ESAV - S. Croce, 1187 - 30125 VENEZIA

Tel. 041/2791175 - Fax: 041/2791122 - e-mail: progcomunitari@mail.regione.veneto.it



Regione del Veneto

giunta regionale

queste ultime, infatti, consente agli agricoltori operanti in regime forfettario di fruire della compensazione forfettaria dell'onere dell'imposta sul valore aggiunto a monte.

I soggetti agricoli che operano in regime forfettario sono esclusi dal regime di applicazione dell'imposta nei modi ordinari. Le disposizioni dell'art.34 sopra citato non si estendono, infatti, ai soggetti che optino per il regime normale dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente. In tal modo, il legislatore ha voluto disciplinare diversamente le cessioni di un medesimo prodotto agricolo assoggettando tali cessioni ad importi di imposte differenti a seconda che il soggetto cedente rientri nel regime speciale o in quello normale.

Proprio perché è prevista questa possibilità di scelta, l'IVA non rappresenta un costo per i beneficiari finali/destinatari ultimi, visto che essi non hanno optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari e rimangono quindi assoggettati al regime speciale di non esonero.

Nel caso in questione, riguardante i soggetti agricoli in regime forfettario, alla luce di quanto stabilito dalla norma 7 del Reg.(CE) n.1145/2003, l'IVA non costituisce spesa ammissibile.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE
Ferdinando Schiavon

UFFICIO REGIONALE
Ferdinando Schiavon

Segreteria Generale della Programmazione

Direzione Programmi Comunitari

Palazzo ex-ESAV - S. Croce, 1187 - 30125 VENEZIA

Tel. 041/2791175 - Fax 041/2791122 - e-mail: progcomunitari@mail.regione.veneto.it

